

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

QL/66589

31 OTT. 2017

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

31 OTT 2017

N. RC/.....31234.....

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 174 del 31 OTT. 2017

LA SINDACA

Oggetto: Divieto di accesso per i pedoni ed i veicoli in parte della Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse, per consentire le operazioni di mitigazione del rischio e bonifica dell'area a salvaguardia della pubblica incolumità fino al 31/01/2018

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE
E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ROSALBA MATASSA

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO
EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA
SICUREZZA E

PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE

DIEGO PORTA

VISTO

L'ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO

IL VICE CAPO DI GABINETTO

MARCO CARBILLO

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

Premesso:

che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, in particolare, l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

che la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*", all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di "*Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali*", all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

che il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177, recante "*disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche*" ha disposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, affidando al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi come definite dall'art. 7 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare l'esercizio in concorso con le regioni delle funzioni di contrasto agli incendi boschivi e il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

Considerato:

che con la deliberazione di Giunta Comunale del 14 maggio 1999, n. 1099, ad oggetto la "*Costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma. Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*", sono state affidate all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma le attività di previsione e prevenzione, di cui all'art. 3 della L. 225/1992, ed il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell'emergenza, avvalendosi delle strutture operative comunali;

che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 256 del 5 settembre 2012 ha disposto l'Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali di Supporto in caso di calamità";

Tenuto conto:

che la Pineta di Castel Fusano, inclusa nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, si estende per circa 1.000 ettari costituendo la più vasta area di verde pubblico Capitolina, articolata in diversi settori ed è utilizzata da un gran numero di cittadini sia per attraversamento che per attività di svago;

che dal 17 luglio l'area della Pineta è stata interessata da una serie di incendi che hanno causato ingenti danni al patrimonio arboreo;

che il 27 luglio 2017 l'area della Pineta delle Acque Rosse è stata interessata da un incendio di notevoli proporzioni che hanno causato danni gravissimi al patrimonio arboreo;

che il sito della Pineta di Castel Fusano nella sua varietà ed eterogeneità di aspetti identificativi sia nella presenza di una fitta pineta secolare sia per la presenza di un fitto sottobosco a macchia mediterranea rende complicate le operazioni di bonifica dell'area dai danni provocato dall'incendio;

che allo stato attuale il competente Ufficio Gestione Pineta di Castel Fusano e Pineta Acque Rosse sta ancora provvedendo alle operazioni di mitigazione del rischio nell'area (taglio di arbusti e essenze arboree bruciate o pericolose per la pubblica incolumità), finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, procedendo in particolare su Viale Cristoforo Colombo e Via di Villa di Plinio che sono vie aperte al traffico veicolare, per poi passare alle zone interne interessate dall'incendio con eventuale:

- abbattimento delle piante pericolanti colpite dal fuoco, loro rimozione e susseguente trinciatura delle ramaglie;
- taglio degli arbusti bruciatati e loro trinciatura;
- pulizia delle aree interessate dall'incendio;
- mitigazione del rischio nelle zone interessate dal passaggio e dalla sosta dei frequentatori;

che le attività sopra descritte sono dirette esclusivamente alla mitigazione del rischio nell'area;

che nel contempo si sta avviando lo studio e la programmazione degli interventi di ricostituzione dell'ecosistema percorso dal fuoco con l'ausilio di esperti del settore;

che le operazioni di ricostituzione, intervenendo sui processi dinamici della vegetazione di un ecosistema sottoposto ad azioni di disturbo, vanno calibrate alla luce di modi, tempi e strategie di recupero naturali, che le biocenosi forestali adottano per superare l'alterazione di equilibrio connessa al passaggio del fuoco;

che sulla base delle analisi condotte finora è stato possibile individuare i seguenti step da svolgere per la definizione degli interventi di ricostituzione:

- analisi della possibilità di ricostituzione spontanea;
- definizione dei criteri e modalità di intervento per la ricostituzione;
- definizione di zone prioritarie di intervento;

- definizione degli interventi di ricostituzione da realizzare per ogni tipologia e per ogni area omogenea in funzione delle serie di vegetazione e delle unità di paesaggio coerenti con i sistemi e sottosistemi di paesaggio.

Che gli step individuati, per la loro definizione teorica e per la loro applicazione, necessitano, ai fini dell'ottenimento di risultati tangibili, di tempi tecnici non rapidi;

Preso atto:

che i lavori di riduzione del rischio e/o messa in sicurezza dell'area, per la particolarità dei luoghi in cui si sta intervenendo e per la difficoltà operativa finalizzata alla salvaguardia di un bene unico quale quello della Pineta di Castel Fusano, ancora non sono terminati e necessitano di tempi maggiori rispetto a quelli originariamente previsti;

Ritenuto:

che permane, pertanto, la necessità di adottare ogni iniziativa utile al fine di tutelare la pubblica incolumità ed agevolare le operazioni di mitigazione del rischio, favorendo il lavoro di studio degli esperti, volto alla definizione degli interventi di ricostituzione dell'ecosistema danneggiato dal fuoco;

che per il corretto svolgimento delle operazioni sopra descritte risulta necessario il mantenimento della completa interdizione dell'accesso nelle predette aree della Pineta di Castel Fusano e della sola area boschiva della Pineta delle Acque Rosse, già disposto con O.S. n. 118 del 28 luglio 2017, fino al 31 gennaio 2018;

Atteso:

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che con nota prot. QL/66517 del 31/10/2017 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto dell'adozione della presente ordinanza;

Visti:

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

la Legge del 12 luglio 2012, n. 100, recante ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177 recante ad oggetto "disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e ss.mm.ii. "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";

la Legge Regionale 26 febbraio 2014 n.2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39";

la deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell'art. 64 comma 5, della Legge regionale 39/2002 ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011- 2014", in conformità agli articoli 3 e 8 della L. 353/2000;

l'Ordinanza della Sindaca n. 118 del 27 luglio 2017 ad oggetto "Divieto di accesso per i pedoni ed i veicoli in parte della Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse, per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area a salvaguardia della pubblica incolumità";

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

la deliberazione di Giunta Capitolina del 14 aprile 2017 n.66 avente per oggetto "Approvazione delle Linee Guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale";

gli artt. 449 e 650 c.p.;

gli artt. 14 e 29 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per i motivi esposti che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

- di vietare, dalla data del presente provvedimento fino al 31 gennaio 2018, l'accesso ai pedoni ed ai veicoli nell'area boschiva della Pineta delle Acque Rosse e all'interno della Pineta di Castel Fusano nei settori A e D nonché nelle aree del settore B interessate dall'incendio. Le predette aree sono meglio indicate nella planimetria, allegata parte integrante del presente provvedimento.
- di mantenere la chiusura delle vie di accesso alle aree interessate dal divieto, mediante transenne metalliche con relativa cartellonistica.
- di consentire, in deroga ai divieti di cui ai punti precedenti, l'accesso ai veicoli in servizio di Polizia, Forze Armate, Protezione Civile, Servizio Giardini di Roma Capitale, mezzi di soccorso, d'emergenza tecnica, di pubblica necessità nonché a residenti o domiciliati.
- di non applicare il divieto, di cui sopra, alla complanare destra di via del Circuito nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo ed il civico 68B della medesima via del Circuito, in transito verso le attività produttive ivi insistenti.

fn

ORDINA ALTRESI'

l'applicazione per le violazioni ai suesposti divieti di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 240,00, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 1-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura ridotta di € 80,00, salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

di rendere la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale.

di incaricare la Polizia Locale di Roma Capitale e le altre Forze di Polizia di provvedere all'osservanza e all'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia locale di Roma Capitale nonché ai Municipi interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI

